



ASSEMBLEA DEI CIRCOLI

COMITATO PROVINCIALE ARCI PESARO E URBINO

Verbale

Martedì 23 Marzo 2021, ore 18.12

Piattaforma digitale Zoom

Verificata la presenza del numero legale (n. 28 delegati) **Claudio Clini**, in rappresentanza della Presidenza provinciale ARCI Pesaro Urbino, dichiara aperti i lavori dell'Assemblea dei Circoli del Comitato provinciale ARCI Pesaro Urbino, che - come da convocazione ufficiale - si svolge su piattaforma digitale Zoom, come previsto dall'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27.

Claudio Clini: giustifica l'assenza del Presidente provinciale, Matteo Spallacci, e invita Samuele Mascarin a procedere con la verbalizzazione degli interventi. Illustra l'ordine del giorno: Statuto provinciale (approvato in sede di Congresso provinciale, in data 07.12.2019); Bilancio 2019; Varie ed eventuali. Precisa che le compagne e i compagni della Presidenza provinciale ARCI Pesaro Urbino, a norma di Statuto, sono componenti di diritto dell'Assemblea dei Circoli ma senza diritto di voto in relazione all'approvazione dei documenti di bilancio. Evidenzia che le modifiche statutarie proposte all'Assemblea dei Circoli sono da considerarsi come il recepimento degli aggiornamenti normativi relativi al Terzo Settore intervenuti successivamente all'approvazione dello Statuto provinciale. Procedo quindi all'appello nominale per verificare la presenza e l'identità degli utenti collegati alla piattaforma digitale che ospita l'Assemblea dei Circoli. Invita Massimo Galli a illustrare le proposte di modifica allo Statuto provinciale.

Massimo Galli: illustra le proposte di modifica allo Statuto provinciale. In particolare le modifiche riguardano l'art. 1 (trasferimento sede); art. 9 (decadenza soci e organizzazioni aderenti); art. 14 (congresso); art. 15 (assemblea circoli); art. 16 (Consiglio Direttivo); art. 17 (Presidente); Art. 18 (Presidenza); Art. 19 (Regole di funzionamento); Da Art. 20 ad Art. 35 cambia la numerazione per effetto dello sdoppiamento dell'articolo riguardante il congresso e l'assemblea dei circoli; Art. 24 (Forme di partecipazione - riunioni telematiche - modalità di convocazione); Art. 26 (Collegio dei garanti); Art. 27 (Collegio dei Sindaci Revisori); Art. 31 (Bilancio di esercizio).

Claudio Clini: Apre il dibattito e chiede a chi intende intervenire di segnalarlo. In assenza di richieste di intervento pone in votazione le modifiche allo Statuto provinciale, con appello nominale. Esito della votazione: 28 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Presenti 28, votanti 28. Le modifiche allo Statuto provinciale sono approvate all'unanimità. Invita quindi Massimo Galli a illustrare la proposta di Bilancio 2019.

Massimo Galli: Dà lettura della relazione che accompagna la proposta di bilancio 2019 (che si allega al presente verbale), nella quale si evidenzia che il bilancio economico dell'anno 2019 è composto di un totale di costi di € 92.362,00 e di ricavi di € 129.452,00 con un avanzo di gestione di € 37.090,00. Si evidenzia che il bilancio consuntivo del 2019 risulti positivo sia sul piano delle attività, che sinteticamente vengono riepilogate, sia su quello economico, con entrate che ci hanno consentito di svolgere tutte le attività programmate e di far fronte agli impegni precedentemente assunti. Segue quindi una illustrazione dettagliata di tutte le entrate e le uscite elencate nel rendiconto, nonché delle singole voci della situazione patrimoniale, allegata anch'essa al rendiconto, e propone che l'avanzo di gestione venga destinato per il 50% a fondo di riserva e per il restante 50% a incremento del patrimonio netto.

Claudio Clini: Apre il dibattito e chiede a chi intende intervenire di segnalarlo. In assenza di richieste di intervento pone in votazione il Bilancio consuntivo 2019, con appello nominale. Esito della votazione: 20 favorevoli, 0 contrari, 0 astenuti. Presenti 25, votanti 20. Il Bilancio consuntivo 2019 è approvato all'unanimità. Invita quindi Massimo Galli a illustrare la proposta di Bilancio 2019. Domanda se ci sono ulteriori temi da affrontare.

Marco Camiciottoli: domanda se ci siano, ad ogni livello associativo, indicazioni rispetto all'eventuale fase di riapertura successiva alla fine della "zona rossa" e quali siano le politiche del Comitato provinciale rispetto al Tesseramento 2020/2021. Richiama l'importanza di verificare le possibilità di accesso ai ristori.

Claudio Clini: evidenzia la fluidità della fase emergenziale, condivide l'attenzione al tema dei ristori e invita Samuele Mascarin, come consigliere nazionale ARCI, a riportare eventuali aggiornamenti rispetto alle iniziative di ARCI Nazionale.

Samuele Mascarin: riepiloga sinteticamente le principali iniziative e comunicazioni di ARCI Nazionale relative alla fase emergenziale, sottolineando in particolare le novità normative relative al tema della strumentalità della somministrazione alle attività ricreative. Richiama l'attenzione ai ristori che molti Enti Locali e ATS stanno attivando sul territorio e propone che il Comitato provinciale coordini in tal senso un'attività di monitoraggio e supporto dei circoli.

Massimo Galli: evidenzia la necessità di procedere entro maggio all'approvazione del Bilancio consuntivo 2020 e alla predisposizione e all'approvazione del Bilancio previsionale 2021, al fine di verificare la possibilità di destinare alcune risorse al sostegno dei circoli nella fase di riapertura e riavvio di attività e progetti. Propone di articolare e condividere una proposta complessiva in occasione della prossima Assemblea dei Circoli.

Esauriti gli argomenti di discussione alle ore 19.17 **Claudio Clini** dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea dei Circoli del Comitato provinciale ARCI Pesaro Urbino.

Il Segretario verbalizzante

Samuele Mascarin

Samuele Mascarin

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino
Ufficio Territoriale di Pesaro

Atto Registrato il 27/4/21 n. 533 del 3

PREVIO VERSAMENTO DI € 220.000

(DI CUI € PER LE ISCRIZIONI)

Arianna Talevi
Firma su delega del Direttore Provinciale

Claudio Clini

per la Presidenza provinciale

Claudio Clini



STATUTO PROVINCIALE

ARCI PESARO-URBINO

PREMESSA

L'associazione "ARCI APS" fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e rappresenta la continuità storica e politica con l'Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata a Firenze il 26 maggio 1957. Si riconosce nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo, valori che trovano piena affermazione nella Costituzione repubblicana. Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti. Opera in contesti locali, nazionali e internazionali per l'affermazione degli stessi; partecipa alla costruzione dello spazio pubblico democratico europeo.

Art. 1 – COSTITUZIONE/ DENOMINAZIONE

"ARCI Pesaro-Urbino aps" (di seguito denominata "ARCI Pesaro-Urbino" nel presente testo) è una associazione di promozione sociale ai sensi del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017, di seguito indicato come CTS) con sede in Pesaro, autonoma e pluralista, si configura come:

- rete integrata di persone, valori e luoghi di cittadinanza attiva che promuove cultura, socialità e solidarietà;
- istanza organizzativa e politica di ARCI aps sul territorio, adottandone lo Statuto Nazionale nelle parti di competenza.

"ARCI Pesaro-Urbino aps" è il Comitato Territoriale di ARCI aps nazionale della Provincia di Pesaro-Urbino ai sensi del Titolo III dello Statuto nazionale.

Il Comitato territoriale opera per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ha durata illimitata, non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate secondo quanto disposto dall'art. 8 CTS, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea degli associati non necessita di modifica statutaria.

Art. 2- FINALITA'/ CARATTERIZZAZIONE

I) L'ARCI aps promuove, sostiene e tutela l'autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia e concreta risposta ai bisogni delle comunità. È un'associazione partecipata dai cittadini, in cui ogni socio/a può concorrere in prima persona ai processi decisionali, anche adottando sistemi di rappresentanza.

L'Associazione sostiene l'idea di un sistema democratico che sappia valorizzare la partecipazione dei cittadini e delle cittadine, il principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione, il ruolo dell'associazionismo e del Terzo settore.

L'ARCI esprime in pieno la propria autonoma soggettività politica interloquendo direttamente, in forza del suo agire sociale, con tutti gli altri soggetti della società.

II) L'ARCI Pesaro-Urbino è impegnata affinché la libertà di associazione, la prima libertà costitutiva di un sistema democratico, sia salvaguardata e garantita ovunque.

La tutela, la salvaguardia, la valorizzazione del proprio patrimonio associativo e circolistico sono l'elemento fondante dell'ARCI. In questo senso, l'Associazione è impegnata per la più ampia affermazione dei valori associativi, per la tutela su tutto il territorio delle organizzazioni aderenti, nonché per lo sviluppo di nuovo associazionismo e del Terzo settore, anche a livello internazionale.

Sono finalità del Comitato territoriale e dell'Associazione:

- a) la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità;
- b) la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per

l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

c) il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale (eInclusion);

d) la promozione del volontariato inteso come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà, di cooperazione e di cittadinanza, sia a livello locale che internazionale;

e) la promozione di un approccio di genere nell'Associazione e nella società, la piena valorizzazione delle potenzialità delle donne, delle loro esigenze e del loro ruolo come elemento fondante una società giusta e migliore per tutti, la lotta a ogni forma di discriminazione e di violenza;

f) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza, la promozione della partecipazione, dell'inclusione e della coesione sociale, della democrazia e dei diritti a livello nazionale, dell'Unione Europea e internazionale;

g) la promozione e l'ampliamento dei luoghi, delle occasioni e delle attività ludiche, di socialità, sportive, fisiche e motorie, con finalità formative, didattiche, ricreative e culturali, finalizzate alla crescita individuale e collettiva e alla promozione di stili di vita attivi incentrati sul movimento e a migliorare la qualità della vita dei/delle soci/e e di tutti/e i/le cittadini/e.

h) l'affermazione della cultura della legalità e la lotta alle mafie, a tutte le criminalità organizzate, alla corruzione e agli abusi di potere, anche attraverso l'uso sociale dei beni confiscati;

i) l'affermazione della cultura democratica antifascista e dei valori della Resistenza, anche perpetuandone la memoria collettiva;

j) l'impegno per un movimento di cittadinanza mondiale, la costruzione di pratiche di solidarietà e cooperazione tra comunità, anche a livello internazionale; la costruzione di relazioni e reti a livello europeo e mondiale per l'affermazione della giustizia sociale e la globalizzazione dei diritti umani;

k) la promozione di attività educative e formative permanenti lungo l'arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese in questo punto anche le attività di informazione, formazione e aggiornamento anche professionale rivolte al mondo della scuola, ai/docenti e agli/alle studenti/esse di ogni ordine e grado, in collaborazione con i Ministeri, le istituzioni scolastiche territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e riferimento. Tali attività sono coerenti con il Quadro Europeo delle Qualifiche (QEQ);

l) la promozione di politiche finalizzate alla valorizzazione e messa a disposizione di luoghi e spazi che possano favorire l'autorganizzazione dei/delle cittadini/e, come parte integrante del diritto di associazione;

m) la promozione della cultura cinematografica e audiovisiva, ai sensi della L. 220/2016, attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi, pubblicazioni e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile e alle istituzioni scolastiche;

n) la promozione del protagonismo delle nuove generazioni e dell'associazionismo giovanile;

o) la promozione e la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, attraverso il pieno riconoscimento della cittadinanza delle giovani generazioni, per dare sostegno alla loro soggettività positiva, finalizzata alla realizzazione di adeguati spazi di vita e all'attivazione di efficaci strumenti di partecipazione;

p) la promozione e la tutela dei diritti delle persone anziane, di percorsi finalizzati a sostenere l'invecchiamento attivo e la piena partecipazione delle persone anziane alla vita familiare, sociale, economica, lavorativa, salvaguardando percorsi di dignità e autonomia e contrastando ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale; la tutela delle fragilità ed il sostegno alle relazioni intergenerazionali;

q) la promozione della cultura della convivenza civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche, nonché della libertà di orientamento sessuale e dell'antiproibizionismo;

r) la promozione della laicità, quale fondamento dello stato di Diritto e principio di democrazia, difesa del pari diritto e riconoscimento della libertà di coscienza, rivendicando la separazione tra la sfera politica e quella religiosa e l'autonomia decisionale dello Stato nei confronti di ogni condizionamento ideologico, morale o religioso che ne potrebbe compromettere o limitare l'azione;

s) la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;

t) la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano una risorsa. La promozione del protagonismo e dell'autorganizzazione dei/delle migranti e delle minoranze;

u) il ripudio della guerra e l'impegno per l'affermazione di una cultura nonviolenta e pacifista e della ricerca della soluzione nonviolenta dei conflitti, l'azione politica per il disarmo, la riconversione industriale bellica e la riduzione delle spese militari;

v) la promozione e la pratica delle forme di servizio civile universale e regionale e di impiego nei progetti all'estero previste dalla legislazione nazionale, dalle legislazioni regionali e da quella europea;

w) la difesa e l'innovazione dello Stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore; la promozione della finanza etica, dell'educazione al consumo critico, la valorizzazione della pratica della filiera corta;

x) la promozione di politiche di difesa, di sostegno e valorizzazione delle persone con disabilità;

y) la tutela e la promozione dei diritti delle persone in esecuzione penale e la promozione del loro reinserimento sociale;

z) l'impegno a favore della realizzazione di una società ecosostenibile, che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente, dell'ecosistema, dell'economia circolare e della giustizia climatica, l'architrave di una società e di un'economia sostenibile; la promozione delle fonti energetiche rinnovabili e il sostegno alla formazione di una coscienza ambientale;

aa) l'impegno per la difesa della dignità degli animali, contro ogni forma di violenza esercitata nei loro confronti, dal fenomeno dell'abbandono alle pratiche della vivisezione e dei combattimenti, e per l'attuazione di attività di ricovero e iniziative per l'affidamento e l'adozione;

bb) la promozione del turismo sociale e sostenibile e dei viaggi a valenza culturale e formativa come forma di approfondimento e arricchimento della conoscenza tra le persone e dei territori in cui vivono, anche attraverso la gestione diretta di servizi e/o strutture ricettive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ostelli, case per ferie, campeggi e rifugi;

cc) la promozione della mobilità e degli scambi soprattutto dei/delle e per i/le giovani, dei campi di lavoro, impegno e conoscenza, della formazione e degli stage, in Italia e all'estero, del Servizio Volontario Europeo e dei programmi promossi dalla Commissione Europea;

dd) la tutela dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, la lotta al precariato, alla discriminazione, ad ogni forma di sfruttamento, al caporalato e al traffico degli esseri umani, la promozione del diritto al lavoro, il sostegno e l'assistenza ai/alle lavoratori/trici e alla genitorialità, in particolare ai/alle giovani, alle donne, agli/alle immigrati/e, ai/alle precari/e e ai/alle pensionati/e, in armonia con le iniziative di accoglienza, assistenza, orientamento e sostegno già vive e operanti sul territorio; la promozione della cultura della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro e di vita;

ee) la promozione di servizi rivolti alla comunità e alle persone, che rappresentino nuove opportunità di inserimento sociale, di affermazione di diritti, di risposta ai bisogni che si esprimono nel territorio;

ff) la promozione della più ampia partecipazione delle organizzazioni aderenti alla programmazione territoriale delle politiche sociali;

gg) favorire il corretto mantenimento del benessere psico-fisico nella sua totalità.

Art. 3- ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE E ALTRE ATTIVITA'

L'ARCI Pesaro-Urbino persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

a) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*

b) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*

c) *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*

d) *organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;*

e) *organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;*

f) *servizi strumentali ad enti del Terzo settore;*

g) *cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*

h) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

i) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, anche in collaborazione con enti di promozione sportiva, associazioni e federazioni sportive, ETS, istituzioni pubbliche e private;*

l) *beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS;*

m) *promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;*

n) *promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle*

- attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di ai reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acqu solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione e delle organizzazioni aderenti, ove comp attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive mod integrazioni.

L'Associazione potrà esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dalla Presidenza, nonc fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/dal associati/e o delle persone aderenti agli enti associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessit svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipe autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/alle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabi normativa vigente.

Art. 4- ADESIONE ALLA FEDERAZIONE ARCI

L'ARCI aps aderisce alla "Federazione ARCI" contribuendo al perseguimento dei fini statutari e alla realizzazi programma della stessa.

Tutti/e i/le soci/e individuali e collettivi dell'ARCI aderiscono contestualmente alla Federazione ARCI acquisite tutti i diritti, ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi, così come previsto nello Statuto della Federazione n In virtù di questa appartenenza, le associazioni aderenti all'ARCI beneficiano degli effetti del riconoscimento carattere assistenziale delle finalità perseguite (DM 1017022/12000A del 2/8/67 Ministero dell'Interno).

Art. 5- LOGO E BANDIERA

Il "logo" e la denominazione dell'ARCI sono patrimonio dell'associazione nazionale "ARCI aps", così come la s bandiera formata da sei bande orizzontali di uguale misura nei colori azzurro, giallo, rosso, nero, bianco e ve centro la scritta ARCI, e come tali alla stessa ARCI ne è demandato l'uso in via esclusiva. La rescissione volont esclusione del rapporto associativo di un soggetto aderente, determinano l'automatico ed immediato divietc utilizzo in qualsiasi forma.

Art. 6- ADERENTI /AMMISSIONE

Possono aderire all'ARCI Pesaro-Urbino:

- le persone che approvano le finalità e lo statuto delle strutture di base cui aderiscono, indipendente dalla propria identità di genere e orientamento sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religios;
- associazioni di promozione sociale (APS);
- associazioni che adottino la qualifica di ente del Terzo settore (ODV, Enti filantropici, Imprese sociali in forma di associazione, altre associazioni ETS);
- ed altre associazioni senza scopo di lucro;
- le Società di Mutuo Soccorso (SMS, disciplinate dalla L. 3818/1886 e successive modificazioni);
- le associazioni di secondo livello con la qualifica di ente del Terzo settore;
- nonché le cooperative con la qualifica di Impresa sociale ai sensi del D.Lgs 112/2017 (cooperative so altre cooperative con qualifica di impresa sociale);

che si riconoscano nelle finalità dell'Associazione e accettino le regole del presente Statuto.

Sono condizioni per l'adesione delle organizzazioni l'acquisizione del certificato di adesione, e l'adozione della nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli ETS di secondo livello potranno aderire in accordo con la Direzione nazionale, secondo quanto stabilito da regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento, a condizione che procedano:

- al recepimento delle previsioni statutarie espresse dallo Statuto Nazionale relativamente ai titoli I, II, A, e all'art. 41;
- all'acquisizione del certificato di adesione per ciascuno dei soggetti appartenenti all'organizzazione a e l'adozione della tessera nazionale dell'Associazione quale propria tessera sociale.

Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda presso una struttura di base aderente, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

È compito del Consiglio Direttivo della struttura di base aderente, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di iscrizione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di trenta giorni o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei trenta giorni dalla presentazione della domanda. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva il Collegio dei Garanti della struttura di base aderente, in mancanza l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Le organizzazioni che intendano aderire devono presentare domanda presso il livello associativo competente, di norma il Comitato Territoriale, menzionando:

- la denominazione;
- la forma giuridica;
- la sede legale;
- la data di costituzione;
- le generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell'ente;

unitamente alla copia del proprio statuto sociale e della delibera della propria Assemblea che formalizzi la domanda di adesione e attesti l'accettazione e l'impegno ad attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. È compito dell'organismo dirigente del livello del livello associativo competente, di norma l'organo di amministrazione del Comitato Territoriale, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che le organizzazioni abbiano i requisiti previsti. La deliberazione è comunicata all'organizzazione aderente, alla quale verrà rilasciato il certificato di adesione, l'adesione verrà annotata nel Libro degli associati.

In caso di rigetto motivato della domanda da parte dell'organismo incaricato, comunicato entro il termine di trenta giorni, o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'organizzazione interessata potrà presentare ricorso al Collegio dei Garanti del livello associativo competente, entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei 30 giorni dalla presentazione della domanda, che si pronuncerà in via definitiva alla sua prima convocazione. Lo status di socio/a e di organizzazione aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7- CONDIZIONI DI ADESIONE

Le organizzazioni aderenti sono i principali soggetti dell'iniziativa associativa e politica dell'ARCI Pesaro-Urbino. La loro adesione è subordinata all'esistenza nel proprio statuto di quelle norme e principi inderogabili che sono il fondamento sia etico che giuridico dell'ARCI aps, quali: l'assenza di fini di lucro; i principi di democrazia, partecipazione e collegialità; la trasparenza amministrativa; la titolarità di diritti sostanziali per tutti gli associati. L'ARCI Pesaro-Urbino riconosce autonomia giuridica, organizzativa, amministrativa e patrimoniale, alle organizzazioni aderenti regolarmente costituite su scala nazionale, regionale, territoriale e locale in spirito federale.

8- DIRITTI E DOVERI DEGLI ADERENTI

Gli/le associati/e hanno diritto a:

- concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- approvare l'eventuale documento economico di previsione e il rendiconto economico e finanziario, o il bilancio consuntivo, delle diverse articolazioni dell'associazione;
- eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti/e negli stessi;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all'organo di amministrazione;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Gli/le associati/e sono tenuti/e a:

- osservare lo statuto, i regolamenti, il codice etico, e le delibere degli organismi dirigenti;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;

- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione; non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi e non nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 9- DECADENZA DEGLI ADERENTI

Salvo diritto di recesso, la decadenza di soci/e e organizzazioni aderenti avviene:

- in caso di decesso del/la socio/a o di scioglimento dell'organizzazione;
- per il mancato versamento della quota associativa o della quota di adesione annuale;
- per rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione da parte degli organismi dirigenti preposti a tal compito. Contro tale rifiuto è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti competente;
- per dichiarazione di espulsione divenuta definitiva.

In caso di decadenza dagli organismi, l'Assemblea dei Circoli potrà decidere di prendere atto della stessa o decidere sostituire i soci decaduti nei medesimi organismi per ristabilire numericamente la composizione votata dal Congresso.

Art. 10- FEDERALISMO SOLIDALE E DECENTRAMENTO

L'ARCI promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri all'interno dell'Associazione; favorisce e valorizza tutte le soggettività e competenze che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali, nel quadro di una effettiva partecipazione diffusa alla costruzione delle politiche dell'Associazione e al suo governo.

L'ARCI Pesaro-Urbino, in qualità di articolazione territoriale e in armonia con le normative vigenti, su delega dell'Associazione nazionale, potrà:

- svolgere attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto delle organizzazioni aderenti e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali, ed anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e degli/delle associati/e;
- monitorare l'attività delle organizzazioni aderenti, anche con riguardo all'impatto sociale, al fine di predisporre la relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;
- promuovere e sviluppare le attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e assistenza tecnica nei confronti delle organizzazioni aderenti.

Art. 11- LIVELLI DEL SISTEMA ASSOCIATIVO

Il sistema associativo dell'ARCI, che ha a suo fondamento l'insieme delle organizzazioni aderenti, luoghi primari dell'agire associativo, si articola nei seguenti livelli:

- territoriali;
- regionali;
- nazionale.

Art. 12- FUNZIONI DEL COMITATO TERRITORIALE

ARCI Pesaro-Urbino in qualità di Comitato Territoriale è il principale livello del coordinamento, della sintesi e della direzione politica e organizzativa dell'Associazione sul territorio di Pesaro-Urbino; valorizza l'insediamento associativo e ne promuove lo sviluppo, dotandosi delle opportune strutture operative, e promuove la costituzione di nuove organizzazioni aderenti. Rappresenta l'ARCI nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

In virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci/e individuali e collettivi. In particolare, per quanto riguarda le organizzazioni aderenti, il Comitato Territoriale controlla il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, il Comitato Territoriale può, dopo tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta

organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti e al livello organizzativo sovraordinato.

Le attività promosse da un Comitato, di norma, si svolgono nel territorio di sua competenza. La possibilità di operare in ambiti territoriali diversi è subordinata all'accordo con i Comitati competenti per quei territori. Ogni Comitato ha altresì compito di verificare che a questo comportamento si conformino anche le organizzazioni aderenti e gli eventuali soggetti da esso partecipati o controllati.

Art. 13- ORGANISMI

Sono organismi di direzione territoriali:

- il Congresso;
- l'Assemblea dei circoli;
- il Consiglio direttivo territoriale;
- la Presidenza.

Art. 14- CONGRESSO

Il Congresso è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'associazione, si svolge di norma ogni 4 anni, nelle forme stabilite dall'Assemblea dei Circoli e in base a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, proporzionalità e rappresentanza territoriale.

È garantita in ogni caso la presenza di almeno un/a delegato/a per ciascuna organizzazione aderente attiva.

Esso ha il compito di:

- discutere ed approvare il programma generale dell'Associazione;
- discutere ed approvare le proposte di modifica dello Statuto;
- eleggere il Collegio dei Garanti;
- eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
- eleggere il/la Presidente, il Consiglio Direttivo e la Presidenza, secondo le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto;
- approvare i criteri di composizione dell'Assemblea dei circoli;
- eleggere i delegati al Congresso Regionale o Nazionale.

Il Congresso territoriale può anche svolgersi in forma straordinaria. In tal caso, esso viene svolto entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei componenti dell'Assemblea dei Circoli o dai Consigli Direttivi delle organizzazioni aderenti che rappresentino almeno un terzo dei/delle soci/e del comitato; in ogni caso è l'Assemblea dei Circoli a stabilirne le norme di svolgimento. Il Congresso straordinario delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Un Congresso straordinario appositamente convocato può assumere delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Art. 15- ASSEMBLEA DEI CIRCOLI

L'Assemblea dei Circoli è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione tra un Congresso e l'altro ed è composta secondo i criteri stabiliti in sede congressuale.

Tutte le organizzazioni aderenti, regolarmente associate alla data di convocazione dell'Assemblea, hanno diritto di rappresentanza nell'Assemblea medesima, pertanto i criteri di composizione elaborati in sede congressuale terranno conto dell'eventualità che una organizzazione aderisca ad Arci Pesaro in corso di mandato.

Nessuna organizzazione può detenere nell'Assemblea dei Circoli una rappresentanza superiore al 40%.

Essa ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e approvare i regolamenti;
- integrare la composizione degli organismi collegiali a seguito della eventuale decadenza di uno dei componenti;
- approvare il codice etico associativo che impegna tutte le organizzazioni aderenti;
- discutere e approvare il programma annuale di attività;
- discutere e approvare l'eventuale documento economico di previsione e le sue variazioni, nonché il bilancio di esercizio, nelle forme previste dalla legge, e l'eventuale bilancio sociale;

- promuovere lo sviluppo dell'associazione, in particolare nelle aree di debole insediamento;
- discutere ed approvare il regolamento annuale delle adesioni e del tesseramento;
- convocare il Congresso ordinario o straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- decidere la partecipazione ad imprese o l'adesione ad organizzazioni o patti sindacali;
- deliberare, in accordo con il Comitato Regionale, sull'adesione ad ARCI Pesaro-Urbino di associazioni di secondo livello ed associazioni senza fini di lucro che abbiano sede fuori dal territorio italiano, tramite la stipula di appositi protocolli d'intesa;
- deliberare, su proposta del Collegio dei Garanti, i provvedimenti di commissariamento delle organizzazioni aderenti;
- eleggere, su proposta del/della Presidente, la Presidenza e l'eventuale Vicepresidente vicario/a;
- nominare e revocare, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Su proposta della Presidenza, istituisce/si articola in commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.

Nel caso in cui il Collegio dei Sindaci Revisori e/o il Collegio dei Garanti, prima della naturale scadenza congressuale, esauriscano le proprie possibilità di surroga di componenti decaduti, all'Assemblea dei Circoli è conferita la facoltà di provvedere, in via straordinaria, a ulteriore surroga, fermi restando i criteri di nomina previsti dal presente statuto e dal codice del Terzo settore.

All'Assemblea dei Circoli è conferita la facoltà di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto limitatamente al recepimento di intervenute novità normative vincolanti.

L'Assemblea dei Circoli si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio nelle forme previste dalla legge; può essere convocata anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

L'Assemblea dei Circoli è convocata dal/dalla Presidente, con avviso scritto, inviato almeno quindici giorni prima tramite posta elettronica. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata con avviso scritto inviato sette giorni prima.

L'Assemblea dei Circoli può sfiduciare a maggioranza assoluta dei suoi componenti il/la Presidente e procedere all'elezione di un/a nuovo/a Presidente.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti dell'Organo di amministrazione non hanno diritto di voto.

Art. 16- CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo territoriale rappresenta un organo intermedio tra l'Assemblea dei Circoli e la Presidenza Territoriale, si compone di un minimo di 11 persone, compresi i componenti della Presidenza territoriale (che ne fanno parte di diritto), in rappresentanza del territorio provinciale secondo criteri di democraticità e pari opportunità.

Il Consiglio dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio ha le seguenti competenze:

- azioni di progettazione in applicazione delle decisioni assembleari;
- elaborazione indirizzo politico dell'associazione.

Su proposta della Presidenza, può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.

Il Consiglio si riunisce almeno quattro volte l'anno; può essere convocato anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

Art. 17- PRESIDENTE

Il/la Presidente è eletto/a dall'Assemblea dei Circoli. Esercita la rappresentanza politica dell'Associazione, ne rappresenta ed esprime l'unità, ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

Al/alla Presidente spetta la firma sociale; detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso i terzi.

Convoca e presiede l'Assemblea dei Circoli; convoca e presiede la Presidenza che è eletta dalla stessa Assemblea su sua proposta.

Il/la Presidente non può essere eletto/a per più di due mandati consecutivi. In caso di prolungata assenza o impedimento permanente del/della Presidente, i poteri di ordinaria amministrazione e la legale rappresentanza sono assunti dal/dalla Vicepresidente vicario, che provvederà, entro e non oltre 30 giorni, alla convocazione dell'Assemblea dei Circoli per l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Art. 18- PRESIDENZA

La Presidenza è eletta dall'Assemblea dei Circoli tra i/le suoi/e componenti su proposta del/della Presidente. L'assunzione della carica di componente della Presidenza è subordinata al fatto di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici, e di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

La Presidenza è l'Organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS ed assicura il governo e la direzione politica del Comitato territoriale, anche attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici ratificati dall'Assemblea dei Circoli, che ha competenza di verifica e valutazione dei medesimi.

Cura la tenuta del libro degli associati, il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza, predispone e presenta all'Assemblea:

- l'eventuale proposta di documento economico di previsione;
- il bilancio di esercizio ai sensi del del presente Statuto;
- l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS.
- Propone all'Assemblea dei Circoli le commissioni di lavoro o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione, e convoca specifici strumenti partecipativi quali assemblee su materie specifiche ovvero in presenza di particolari categorie di associati/e o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali.
- La Presidenza è convocata dal/dalla Presidente secondo un calendario definito al suo interno e con ordini del giorno, di norma, definiti nella riunione precedente per la successiva.
- Alla Presidenza sono inoltre attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Comitato, in particolare di:
 - individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
 - concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione);
 - compiere presso gli Istituti di credito qualsiasi operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
 - transigere e compromettere in arbitrati anche amichevoli e compositori;
 - autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
 - promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati, costituirsi parte civile nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati inerenti i campi di iniziativa dell'Associazione di cui agli artt. 2 e 3 informandone l'Assemblea dei Circoli;
 - esaminare e accogliere le domande di adesione di nuove strutture di base e di presentarle per la ratifica alla prima assemblea dei soci che sarà convocata;
 - compiere tutti gli atti necessari alla rappresentanza esterna dell'Associazione. La Presidenza informerà degli atti più rilevanti l'Assemblea dei Circoli alla prima seduta utile. Occorrerà invece la preventiva autorizzazione della stessa per:
 - acquistare, vendere e permutare beni immobili;
 - assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.

La Presidenza può delegare a singoli/e componenti i propri poteri per singoli atti o serie di atti, fissandone limiti e durata.

Art. 19- REGOLE DI FUNZIONAMENTO

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa dell'ARCI sono: l'uguaglianza di diritti tra tutti/e i/le soci/e; il loro diritto alle garanzie democratiche; l'adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

L'ARCI adotta il principio generale che a nessun livello soggetti collettivi o comitati abbiano, di norma, in un organismo una rappresentanza corrispondente alla maggioranza assoluta del medesimo.

In armonia con i principi su esposti la convocazione degli organismi deve avvenire sulla base di modalità e tempi che consentano la più ampia partecipazione dei/delle componenti, e che potranno più precisamente essere definiti nel Regolamento laddove previsto.

Di norma, nei casi in cui l'Assemblea è chiamata a deliberare, è richiesta in prima convocazione la maggioranza assoluta dei componenti e in seconda convocazione la maggioranza semplice dei presenti.

E' richiesta invece una maggioranza assoluta dei/delle componenti effettivamente in carica, sia in prima sia in seconda convocazione, nei casi di:

- approvazione dei documenti economici di cui all'art. 30 e loro variazioni;
- elezione degli organismi dirigenti;
- approvazione del programma e delle norme di tesseramento;
- adozione di provvedimenti di commissariamento;
- approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari o straordinari;

- modifiche statutarie;
- delibere di trasformazione, fusione o scissione.

Per le delibere dell'Assemblea dei Circoli relative alle modifiche statutarie consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti di cui all'art. 14 è sufficiente la maggioranza degli intervenuti.

Di norma le decisioni del Consiglio Direttivo territoriale e della Presidenza sono prese a maggioranza semplice.

Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 e gli organi di garanzia e controllo di cui all'art. 24 curano il proprio libro verbali, ai sensi dell'art. 15 del CTS.

Le delibere degli organismi e i libri sociali, e in ogni caso tutti gli atti di particolare rilevanza, devono essere trasmessi, comunque resi accessibili, ai componenti l'organismo e di essi deve esser data adeguata informazione al corpo sociale. Devono inoltre essere conservati e restare a disposizione degli aventi diritto per la consultazione.

Art. 20- PREROGATIVE DEL PRESIDENTE E MODALITA' DI VOTO

Il/la Presidente Territoriale formula le proposte di sua competenza per quanto riguarda l'assetto di organismi e funzioni, consultando le organizzazioni aderenti.

L'elezione di organismi dirigenti ed esecutivi ad ogni livello avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli/delle aventi diritto.

Art. 21- REGOLAMENTI DEGLI ORGANISMI (FACOLTATIVI)

Gli organismi di direzione di cui all'art. 13 possono dotarsi entro 6 mesi dall'insediamento, di un regolamento che determini le loro modalità di funzionamento e le forme di incompatibilità e di decadenza delle cariche di Presidente componente degli organismi esecutivi salvo quanto già previsto nel presente Statuto.

Art. 22- PREROGATIVE DELLA PRESIDENZA

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, del codice etico e/o delle normative vigenti, o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'Associazione da parte di un'organizzazione aderente, la Presidenza può, a seguito tentativi infruttuosi di ripristinare la legittimità, richiedere al/alla legale rappresentante di detta organizzazione la convocazione di una assemblea straordinaria. A fronte di un persistente rifiuto e al permanere delle condizioni suddette, il/la Presidente del Comitato Territoriale può procedere direttamente alla convocazione dell'assemblea, dandone informazione al Collegio dei Garanti (se nominato) e al livello organizzativo sovraordinato.

Art. 23- EQUILIBRIO DI GENERE

Al fine di garantire una equilibrata presenza di genere nella composizione degli organismi di rappresentanza, ciascun genere non può superare il 60% dei/delle componenti.

Art. 24- FORME DI PARTECIPAZIONE DEGLI ORGANISMI E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA

Ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione (assemblee telematiche/videoconferenza) ovvero l'espressione del voto nelle forme classiche (per alzata di mano o a scrutinio segreto) o in via elettronica (voto online), purché sia possibile verificare l'identità dell'associato/a che partecipa e vota, adottando eventualmente, laddove se ne ravvisasse l'esigenza, apposita del o regolamento.

Le convocazioni relative alle riunioni degli organismi sociali sono effettuate con avviso scritto da inviarsi al domicilio degli interessati a mezzo di lettera raccomandata o mail o brevi manu o altro mezzo idoneo ad assicurarne la certa ricezione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, della data, dell'ora della riunione, sia in prima sia seconda convocazione e degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea dei circoli devono essere convocate entro 15 giorni dalla data di svolgimento.

Il termine entro il quale comunicare i nominativi dei delegati è di 5 giorni dalla data di svolgimento dell'assemblea. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

I membri di Presidenza si astengono dal voto sui temi relativi al bilancio.

Art. 25- ORGANISMI DI GARANZIA

Sono organismi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci Revisori.

tali organismi verranno nominati, qualora si rendessero obbligatori per Legge o l'Assemblea lo ritenesse opportuno.

A ciascun livello le cariche di presidenza, consigliere/a, garante e sindaco revisore sono incompatibili fra loro.

Art. 26- COLLEGIO DEI GARANTI

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna; è facoltà del Congresso, salvo eventuali obblighi di legge, procedere alla sua elezione.

Il Congresso può deliberare di demandare al Collegio dei Garanti dei livelli superiori, regionale o in sua assenza nazionale, le funzioni del Collegio dei garanti territoriale.

Esso ha il compito di:

- interpretare le norme statutarie, regolamentari e del codice etico, fornire pareri;
- emettere, ove richiesti, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- verificare la conformità degli statuti dei comitati;
- verificare la costituzione e il funzionamento democratico degli organismi dirigenti e di garanzia dei Comitati Regionali;
- dirimere le controversie insorte tra soci/e, tra questi/e e gli organismi dirigenti, tra componenti gli organismi e gli organismi stessi, irrogando, ove nel caso, le sanzioni previste secondo i criteri definiti nello specifico regolamento del Collegio: il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale o dell'adesione, o l'espulsione o radiazione;
- dirimere controversie e eventuali conflitti di competenze e di poteri tra gli organismi dirigenti.

L'iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta o ricorso di parte ovvero per propria autonoma iniziativa in materia di rispetto degli adempimenti istituzionali e delle regole democratiche. Il Collegio dei Garanti deve dare avviso a tutte le parti coinvolte entro 15 gg. dalla richiesta, e comunque contemporaneamente all'inizio dell'istruttoria. Le decisioni assunte sono immediatamente esecutive salvo il caso di ricorso in appello, così come previsto da apposito Regolamento.

Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l'ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo alle questioni o alle controversie che sorgono nel livello organizzativo immediatamente subordinato, fatta eccezione per il livello nazionale, per il quale è competente il Collegio Nazionale dei Garanti.

Il Collegio dei Garanti è formato da tre componenti effettivi e due supplenti; i componenti sono eletti tra i/le soci/e che abbiano acquisito una effettiva e comprovata esperienza specifica in campo associativo e/o siano dotati/e di adeguata competenza in campo giuridico, non facenti parte di organismi direttivi di pari livello; esse/i eleggono al loro interno un/a Presidente.

Il Collegio Territoriale dei Garanti, oltre che agire nell'ambito proprio di competenza, assume anche le funzioni di organo di appello nei giudizi resi dai Collegi dei Garanti dei livelli subordinati.

I/le componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto a partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

Il Collegio dei Garanti elabora un proprio regolamento che viene portato all'approvazione della Presidenza.

Copia dei bilanci e dei verbali di seduta degli Organismi dirigenti sono a disposizione del Collegio dei Garanti.

Art. 27- COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei Sindaci Revisori- o revisore unico- è organo di verifica e controllo amministrativo; è facoltà del Congresso, salvo obblighi di legge, procedere alla sua elezione.

Ha il compito di:

- esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
- controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione;
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture;
- presentare all'Assemblea una relazione scritta sul rendiconto economico e finanziario o bilancio consuntivo.

I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Il Collegio dei Sindaci Revisori, dove nominato, è formato da tre componenti effettivi/e e da due supplenti scelti/e fra i/le soci/e non componenti di organismi dirigenti di pari livello o individuati/e anche tra persone non aderenti all'Associazione.

Il Collegio elegge al proprio interno un/a Presidente.

Il Congresso può optare per la nomina di un organo di controllo monocratico che assume le funzioni del Collegio, in armonia con quanto disposto dall'art. 30 del CTS.

I/le componenti del Collegio dei Sindaci Revisori hanno diritto di partecipazione ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Assume la funzione di Organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS nel caso sussistano gli obblighi di legge, con il compito di:

- vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione; anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- monitorare dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Ai/alle componenti dell'Organismo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno/a dei/delle componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.

Art. 28- REVISORI AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CTS

Fermo restando quanto previsto dall'articolo precedente, nei casi previsti dall'Art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 29- PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 30- FONTI DI FINANZIAMENTO

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono:

- le quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e e delle organizzazioni aderenti;
- i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- i contributi pubblici e privati;
- le erogazioni liberali;
- le raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Art. 31- DURATA DELL'ESERCIZIO, BILANCIO DI ESERCIZIO, BILANCIO SOCIALE

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Presidenza predispose:

- il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea dei Circoli entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento. Può essere prevista deroga in caso di comprovata necessità o impedimento. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio;
- Il bilancio sociale, nei casi previsti dall'art. 14 CTS, redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 32- FACOLTA' DELL'ASSEMBLEA DEI CIRCOLI

Ferma restando la facoltà dell'Assemblea dei Circoli di decidere integrazioni o modifiche allo Statuto di cui all'art. 15, all'Assemblea dei Circoli è altresì conferita la facoltà di decidere, con le stesse modalità, integrazioni o modifiche statutarie necessarie all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 33- SCIoglimento DI ARCI PESARO E URBINO

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS lo scioglimento dell'ARCI Pesaro-Urbino può essere deliberato, con la maggioranza dei 3/5 degli aventi diritto, solo da un Congresso appositamente convocato. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio del Comitato territoriale, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, al livello associativo sovraordinato, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito ed in armonia con quanto disposto al riguardo dalle norme vigenti.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

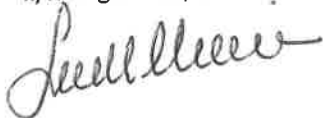
Art. 34- NORMA TRANSITORIA

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 35- LEGGE APPLICABILE

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia.

Il/la Segretario/a



Il/la Presidente



3 530 27/04/2021

0,00
220,00

TQM21L000530000ZH
codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

220,00

EURO 220,00

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TQM